

# DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2025 38/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2022, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., IMPRESA CAMPO ELETTRICITÀ I.C.EL. S.R.L.

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1327<sup>a</sup> riunione dell'11 febbraio 2025

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 526/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 526/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2023, 537/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 537/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 574/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2023/R/eel);
- la comunicazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 9 gennaio 2025 (prot. Autorità 1112, del 9 gennaio 2025), relativa alla chiusura



del procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 2020 al 2022, dell'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l..

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni, a CSEA, circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con le deliberazioni 526/2022/R/eel e 574/2023/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie rispettivamente per i periodi 2019-2021 e 2022-2023;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00:
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 537/2023/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2019, per l'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con la comunicazione del 9 gennaio 2025 (prot. Autorità 1112, del 9 gennaio 2025), CSEA ha chiuso il procedimento istruttorio di quantificazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 2020 al 2022, dell'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l..



#### RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 2020 al 2022, per l'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- disporre che CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

### **DELIBERA**

- 1. di determinare, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto da CSEA, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le aliquote relative agli anni dal 2020 al 2022 spettanti all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- 2. di prevedere che CSEA provveda, sulla base dell'aliquota determinata ai sensi del precedente punto 1, alla corresponsione dell'integrazione tariffaria nonché agli eventuali conguagli nei confronti della predetta società;
- 3. di disporre che CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 febbraio 2025

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini